

Adunanza del 16 Maggio 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti: i componenti Consiglio Direttivo Verardo e Beneduce e Direttore Generale Cacci e il consigliere Rosmini. Si legge il rapporto del Consiglio di Amministrazione.

1. Agenzia Generale di Siena. Furto. Rapporto dell'ufficio di contabilità. Il Direttore Generale informa il Consiglio che presso l'Agenzia Generale di Siena è stato commesso, mediante estorsione della cassa forte un furto di circa L. 4000 in contanti e di due vaglia della Banca d'Italia, inviati all'Agenzia dell'Istituto per pagamenti di polizze maturate.

Come autori del furto sono sospettate persone adette agli uffici dell'Agenzia, delle quali l'autorità giudiziaria ha ordinato già l'arresto.

L'Ispettore centrale Sig. Rossi ha già provveduto subito sopra luogo ha già provveduto

molto a far eseguire dall'Aspett.
Generale il versamento alla Banca d'Italia
della somma suddetta; come pure
alle formalità prescritte nei riguardi
dei due vaglia.

Il Direttore Generale di quindi comunicazione
del seguente rapporto del
Ragioniere Capo sulla Agenzia Gene-
rale di Sicilia:

Pro memoria per l'Ill. mo Sig.

Direttore Generale

« L'Agenzia Generale di Sicilia ha incas-
sato durante il 1915 un importo complessi-
vo di quitanze per £ 169.000 =

Gli ultimi versamenti dell'Agen-
zia Generale sono i seguenti:

19	Aprile	1916	£ 948.40.
22	"	"	" 3445, 33
26	"	"	" 1095, 07
29	"	"	" 3.230, 07
- 3	maggio	"	" 2.001, 33
- 6	"	"	" 1.532, 75
- 10	"	"	" 1.370, 52.

Tutti i versamenti vennero regolarmente

confermata dalla Banca d'Italia, salvo
l'ultimo del 10 corrente per il quale
s'è così telegrafato all'Ispettore Compas-
simentale signor Porlitz, perchè si
accerti se esso viene regolarmente esepu-
to.

Relativamente al furto sofferto
dall'Asenzia nella notte dal dodici
al 13 corrente, se il smacciamato
veramente del giorno 10 viene effettiva-
mente esepuito, dovrebbe corrispondere alla
uscita del giorno 11 denunciata dal
l'Asenzia in L. 516, 53, e all'incasso del
giorno 12 di cui non si conosce l'im-
montare, oltre alle somme di pertinenza
della gestione Casca Pennoni ed in fine
rappresaglie della Banca d'Italia unione
di cui nel telegramma 14 corrente dell'Ispetto-
re signor Porlitz. (N. 0169956 di L. 337, 37
e N. 0177015 di L. 1.807, 12).

Del trasferimento di questi
due Napoli viene così stesso data noti-
zia alla Direzione Generale della Banca
d'Italia, mentre l'Ispettore signor
Porlitz, viene telegraficamente invi-

fatto e provvedere subito alla regolare
funzione presso la sede di Lima della
Banca stessa.

L'Agenzia Generale di Lima ha dato
luogo frequentemente a rinvii da parte
di questo ufficio, per il suo funziona-
mento amministrativo poco ordinato.

È abitualmente ritardataria
nella restituzione delle distribuzioni di cari-
co Mod. 6. 61 e delle quietanze risolutive,
irregolare nella trasmissione delle situa-
zioni giornaliere di cassa, poco precisa
nella compilazione dei rendiconti set-
timanali degli incassi.

Venne ispezionato ultima-
mente nel febbraio scorso dall'Ispettore
Compartimentale Cav. Porlitz, che
concludeva l'ispezione nei seguenti ter-
mini: "non esistono vizi e proprie irregola-
rità né scempiaggine, ma un po' di trascu-
ranza che spero sanabile" e classificava
il funzionamento amministrativo del
l'Agenzia come "mediocre per ora".

Dato tale esito dell'ispezione

La convinzione dell'Ufficio che il funzio-
 namento amministrativo dell'Agenzia
 lasciarne assai a desiderare, quest'ufficio
 aveva in questi ultimi giorni indicato
 all'Ufficio IV° l'Agenzia Generale di
 Genova tra quelle alle quali si ritene-
 va opportuna una sollecita nuova
 ispezione; ed infatti l'Ufficio III° aveva
 già disposto che vi si recasse l'Ispetto-
 re Centrale Sig. Alberto Salt.

La cauzione depositata dall'Agenzia Ge-
 nerale di Genova, ammonta a Lire 32.900 di
 Rendita Italiana 3,50 %; per cui non sem-
 bra che le conseguenze del furto subito
 ora dall'Agenzia, debbano seriamente
 preoccupare questa Direzione Generale.

DM

Il Comitato prende atto

1) Cassa di assicurazione sui premi unici
 degli assicurati ex soci della Cassa
 Nuova Pensioni

Il Direttore Generale comunica la seguen-
 te memoria relativa al punto se abbia



a restituire Servita la tariffa di assicurazione sui premi unici degli ex soci della Cassa Mutua Pensionsi:

Si è presentato il quesito se sia Servita la tariffa di assicurazione sui premi unici, costituite dalle quote di reparto trasferite all'Istituto, in conto dei contratti stipulati dagli ex-soci della Cassa di Torino?

La legge non ha alcuna disposizione esplicita al riguardo; ma non sembra dubbio che la tariffa non sia dovuta. La legge sul monopolio ha dovuto stabilire per le Società Continuarie prescrizioni disformi da quelle stabilite per le cessioni delle comuni società di assicurazione, sia perché le basi tecniche delle Continuarie non si prestavano unicamente al trasporto, sic et simpliciter, all'Istituto degli impegni contrattuali per società e associati, secondo è disposto dall'art. 28 della legge Cap. 4: sia perché per le Continuarie presistevano speciali leggi, che davano allo stato poteri

per intervenire a tutela degli interessi degli associati.

La legge del 4 Aprile 1918, perciò, prescrive perentoriamente lo scioglimento e la liquidazione delle Anonime intere, e, per le Anonime nazionali, a tutela dell'interesse stesso della massa degli associati, dispone per il trasferimento di essi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e alla Cassa Nazionale di Previdenza, prescrivendo che le quote di patrimonio spettanti agli aventi diritto fossero acquisite dai due Istituti assoguardati come premi invari per contratti di assicurazione nazionale.

Solo eccezionalmente la legge prevede il caso di merger, mentre che prescrive norme generali per la iscrizione ope legis degli associati alle Anonime nazionali ad uno dei due Istituti Nazionali.

Non si può dire che il carattere di obbligatorietà dei trasferimenti all'Istituto sia stato motivato dal fatto che l'Istituto stesso a facilitato le operazioni col permettere le

Orf

opzioni, prima che, a termine di legge il R. Commissario, e i delegati avessero distribuito la massa dei soci nei gruppi prescritti.

Poiché, se tali facilitazioni non fossero state concesse, undoubtedly per obbligo di legge sarebbero state trasferite ai due Istituti assicuratrici le quote patrimoniali dei soci, che non avessero optato per il recesso; il che è già avvenuto per molti soci, dal 14 Luglio 1914 in poi, e ancora fino al 31 Dicembre 1922, secondo ciò ha prescritto il Decreto luogotenenziale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Novembre 1915.

Permane le considerazioni precedenti, è evidente che i premi unici dei contratti stipulati dagli ex - Soci della Cassa corrispondono identicamente alle somme che le compagnie cedenti hanno trasferito all'Istituto per i contratti persistenti, e poiché, già, a mo tempo, furono pagate le tasse di assicurazione, non è dubbio che sia escluso il pagamento di un duplice di tassa per forme di previdenza

che, secondo le prescrizioni di legge, hanno avuto continuazione nei nuovi contratti dell'Istituto.

Roma 4/3/1916.

Il Direttore Generale aggiunge poi che egli ritiene sostenibile la tesi dell'evanescenza della forma di assicurazione.

Infatti:

poiché la legge 4 Aprile 1913 - N. 305, mentre ha voluto sopprimere le associazioni continuative o di ripartizione, si è peraltro preoccupata che fossero conservati, ovunque più possibile, gli atti di previdenza iniziati sotto dette forme, dovette necessariamente opinare a tale intento, mediante la trasformazione delle assicurazioni continuative in altri contratti nelle forme ordinarie.

È come una trasformazione dell'atto di previdenza già in corso, secondo modalità stabilite ed imposte dalla legge (art. 23. 24), piuttosto che come una vera e propria assicurazione ex novo liberamente contrattata, vuoi si considerasse nei suoi aspetti sostanziali

il passaggio dei soci della Cassa Mutua
Fusioni non recedent, tanto all'Istituto
Nazionale, quanto alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza.

Non sarebbe quindi giusto
sottoporre alla tassa per la costituzione
delle assicurazioni presso l'Istituto Na-
zionale, quei premi unici corrispondenti
alle singole quote di riparto del patrimo-
nio della Cassa, formatosi coi premi versati
di dai propri soci, dal momento che que-
sti premi già a suo tempo scontarono la
tassa in parola, e considerato inoltre che la
tassa medesima colpisce soltanto i pre-
mi inizialmente pagati dagli assicurati
e non il successivo incremento del fondo
da essi costituito, col quale si dovrà far
fronte al pagamento dei capitali assicu-
rati.

Il Comitato prende atto approvan-
do le conclusioni del Direttore Geu-
rale.

3 Rimozione di taroche da uno sta.

bile di proprietà dello Istituto.

Il Direttore Generale riferisce che la Cas-
sa Mutua Pensioni di Comio possedeva in
Roma lo stabile al Corso Umberto I n° 380,
il cui primo piano venne dato in af-
fitto alla "Società Generale Immobiliare"
e da questa poi, con l'esplicito consenso del
R. Comune di Roma liquidatore, subaffittato
in parte alla Agenzia Principale di Roma
della "Rivunione Adriatica di Sicurtà" la
quale assunse la società sublocatrice,
collocò sul portone d'ingresso dello sta-
bile una grande insegna, e due targhe
ai lati del portone stesso.

Am

Passato lo stabile in proprietà
dello Istituto, fu dichiarato alla "Ri-
vunione Adriatica" che non potevano tol-
lerare la insegna e le targhe anche trat-
tasi, perché le dimenzioni ne sono ec-
cessive, e che soltanto si sarebbe potuto
concedere il collocamento di una piccola
targa della misura, e nel luogo da
determinarsi.

La Società rispose di avere ottenu-
to il consenso scritto dal sig. Faragfiana



Amministratore dello stabile.

È il Direttore Generale, assistente, osservando che il sig. Garaciopiana non era l'amministratore dello stabile, ma semplicemente un incaricato della riscossione dei fitti, onde non poteva avere la facoltà di dare la indicata concessione.

Non avendo la Compagnia aderito alla richiesta del Direttore Generale, egli avrebbe avuto in animo di procedere senz'altro alla rinovazione delle tariffe e della imposta.

Ma d'accordo col Consiglio Generale, stimo prudente di richiedere prima il parere della R. Avvocatura generale.

La quale esaminati gli atti di locazione ed altri documenti, ha così formulato il suo avviso, con lettera del 17 aprile u. s.:

« Questa Avvocatura non crede
« che l'Istituto delle Assicurazioni,
« quale proprietario dello stabile al
« Corso Umberto I. N.º 380 abbia

" la facoltà di far rimuovere le lampade
" che ai lati e sul portone d'ingresso
" del detto stabile ha collocato la sub
" locatrice Società Anonima di Sicu-
" ra.

" E ciò non solo perchè il Com-
" missario Stella quando ha autoriz-
" zato il Garofoliano alla locazione,
" ha inteso rimetterli a lui, per le clausole
" le relative, ma anche per la ragione
" che contravvenendo l'affitto per uso di
" Ufficio, era ben naturale che si desse
" la facoltà di opporre le relative -
" lampade, senza di che, per mancanza
" di pubblicità e di indicazioni, gli
" Uffici non potrebbero funzionare
" Ono' è che le cose devono ri-
" manere come sono; e quando il
" subaffitto sarà scaduto, l'Istituto
" potrà risolvere la nuova locazione
" (Se si procederà).

" a quelle condizioni che riputerà mi-
" gliore, avvertendo sui d'ora, che non
" volendo le lampade per l'affitto ad uso
" Ufficio, bisogna che il diritto sia espres-

" 10 in contratto. "

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale.

4) Lavori nell'appartamento al 1° piano dello stabile al Corso Umberto N° 380

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione del Consiglio Generale:

Relazione

all'On. Comitato Permanente di Amministrazione.

Oggetto

In adempimento del 28 Dicembre 1915 l'On. Comitato Permanente di Amministrazione approvò che col primo Aprile 1916 l'Ufficio IX della Direzione Generale le passasse dai locali che occupava nel palazzo Quaglioni a Piazza S. Apollonia, all'appartamento esterno del 2° piano dello stabile di proprietà dell'Istituto al Corso Umberto 1° N° 380, e che dall'appartamento stesso fossero staccati due ambienti per costituirvi l'abitazione del portiere, il quale,



durante la notte, era obbligato a dormire fuori del fabbricato per mancanza di alloggi.

In successiva adunanza del 19 Gennaio 1916, l'On. Comitato Permanente autorizzava l'esecuzione dei lavori di riparazione e di adattamento nei nuovi locali da occuparsi dal Setto Ufficio IX, entro i limiti di spesa di L. 5000., e la Direzione Generale con lettera del giorno successivo impartiva all'uopo le necessarie istruzioni al tecnico dell'Istituto Sup. Guerra, affinché procedesse d'impulso ai lavori necessari e da contenersi nei limiti più ristretti possibili, onde non eccedere la spesa come sopra autorizzata.

Dij

Le opere furono eseguite in tempo debito, ma il relativo importo non poté essere contenuto nei limiti fissati, poiché l'importo totale ha raggiunto la spesa liquidata di L. 8.400., in comprese L. 1.230 accorse per la formazione dell'alloggio del portiere (contributo da cui esente di imposta, dalla camera da



letto e dalla cucina) i cui lavori non facevano parte di quelli ai quali riferivano la spesa come sopra autorizzata in £ 5.000.

In sostanza questa cifra venne superata di £ 2.470, e le ragioni, constatate di persona, furono plausibili.

Innanzi tutto si riconobbe che le persiane delle sette finestre prospicienti il Corso, anziché di una semplice pittura, avevano bisogno di essere quasi interamente rifatte, perché, appena toccate, minacciavano di cadere a pezzi. Durante il tempo in cui l'appartamento fu occupato dall'Amministrazione dei telefoni, rimasero sempre aperte, ed il legno, già vetusto, finì con l'impadricirsi totalmente.

La spesa occorsa all'uopo fu di oltre di £ 500. Anche le porte e le finestre, perché mal tenute richiesero molte parti nuove. Gli scaffali già adibiti dall'Ufficio IX, in parte dovettero essere riformati per adatterli ai nuovi ambienti, e ne occorsero dei

nuovi per collocarvi carte che nell'antico locale erano conservate in cassettoni di di-
simplesse. Il prezzo del legname eb-
be a subire un non lieve aumento.

Per le esigenze dell'ufficio si
dovettero demolire vari tronconi in muratu-
ra, e costruirne invece altri, specialmente
per ricavare le batterie dei cesti e
dei lavabi distinti per le signorine
e per gli uomini; e ciò richiese la
sistemazione di soffitti e di pavimenti,
che si sarebbe invece voluto evitare per
rimanere nella cifra come sopra auto-
rizzata.

La relativa spesa non fu lie-
ve; ma era indispensabile e quindi non
potè essere evitata o mantenuta in
più ristretti limiti.

Anche la costruzione delle
latrine e dei lavabi necessari, comportò
una spesa elevata a causa del rincaro
di tutti i materiali, e lo stesso dicasi di
tutte le opere di decoratore e verniciatore.

Decorò un nuovo impianto
delle linee per l'illuminazione elettrica.

e per i campionelli elettrici, perché poco o nulla potrà usufruirsi del vecchio impianto che trovarasi nel locale di piazza Sant' Apostoli, e già eseguito dalla Compagnia la New York, che lo lasciò poi all'Istituto.

È necessaria la ripulitura generale dei vetri delle finestre e delle bussole e la sostituzione di non pochi rotoli o mancanti.

L'appartamento è molto ampio, con locali spaziosi perché tratto di vecchio fabbricato; e volendosi curare i requisiti di decoro e d'igiene necessari in un Ufficio fornito di molto personale, per quanto sia stata raccomandata e studiata la massima economia, i lavori all'uopo assolutamente indispensabili richiederanno una spesa maggiore di quella autorizzata. Si domanda quindi la Sanatoria, sia per le opere come sopra compiute per la formazione dell'autorizzata abitazione del portiere, che importano un costo di L. 1230= sia per il supero di L. 2470= sulla somma di L. 5000 di cui era stata

autorizzata la spesa.

Il Comitato, sentita la relazione comunicata dal Direttore Generale, accorda la mensura sanatoria con per le opere eseguite, come per la eccedenza della spesa occorsa.

5) Liquidazione delle provvigioni di acquisto alle Società autorizzate sugli interessi di frazionamento.

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione, compilata d'accordo dai capi dell'Ufficio attuariale e dell'Ufficio VII°:

Orj

L'An. Comitato Permanente, nella seduta del 4 Novembre 1915, ritornando sulla questione della liquidazione delle provvigioni d'acquisto alle Imprese Private, e prese in esame le due proposte avanzate dall'Amministrazione e dalle Generali, rispettivamente con lettere del 4 e 9 Agosto 1915. Deliberando, in unanime, di accordare la liquidazione delle Provvigioni d'acquisto sugli interessi di frazionamento separatamente.

Dalla parte che può considerarsi come
interesse - finanziario, attenendosi al seguente
sistema

- " si determina a fine d'anno, per
- " ciascuna compagnia l'ammontare dei
- " premi di 1.° anno ceduti, e su di essi si
- " applica la aliquota del 9,3213 % = "

L'On. Comitato deliberava in
molte di trattare con le Compagnie au-
gustine per un accordo in tal senso.

Ma, poiché nel frattempo le
Generali presentavano una nuova pro-
posta meritevole di studio, si ritenne, op-
portunamente di soprassedere alle trattative.

Le Generali infatti proponeva-
no di seguire il sistema da loro adot-
tato con le compagnie riassicuratrici,
sistema pel quale l'Esattore al prin-
cipio di ogni anno di assicurazione di cui
una polizza verrebbe accreditato dell'inte-
ro annualità di premio, come se la poliz-
za fosse emessa a premio annuo, anche
se il premio stesso veniva effettivamente
composto a rate, restandoci totalmente
a carico della Compagnia il rischio di

inerte al frazionamento, ossia la porzione delle frazioni di accumulati non scadute all'atto del decesso dell'assicurato, ma salvo per essa il diritto di stornare, nei casi di rescissione, riduzione e riscatto, la quota parte del premio annuo già accreditata all'Istituto Nazionale e non incassata dalla Compagnia, contro restituzione della relativa promissione.

La soluzione appare convenientemente per la sua semplicità e suscettibilità di applicazione.

E siccome l'Adunata aveva intanto sollecitato una decisione, si ebbe cura di prospettare la soluzione proposta dalle Generali, per vedere se fosse stato possibile definire la questione con criterio uniforme per ambo le Compagnie.

Orf

Ma l'istitutiva non ha creduto di entrare in tale ordine di idee, e ha insistito nelle proposte primitive, chiedendo in modo da modificare l'interpretazione che l'Istituto aveva fatto di quelle proposte in un primo tempo.



In sostanza l'Adriatica conviene
 su nel principio prospettato che la pro-
 visione sia corrisposta sull'interesse di
 frazionamento separato degli interessi
 finanziari.

A semplificare la cosa nei riguardi
 di contabili, essa propone che l'Istituto
 corrisponda di mano in mano la provvi-
 sione sui premi caricati dell'interesse
 di frazionamento, ed alla fine di ogni
 esercizio, l'Adriatica rimborsi le prov-
 visioni d'acquisto relative a quella par-
 te che può considerarsi, come interesse
 finanziario, valutata a forfait nello
 0,3213 % dell'incasso totale dei premi.

La proposta, così com'è formu-
 lata, sarebbe conforme alla deliberazio-
 ni di massima già prese dall'On. Co-
 mitato Permanente e sopra ricordate.

Si deve far presente che l'Adriatica si è dichiarata disposta a rinun-
 ciare alle provvisioni sui soprappremi
 di riserva, per le quali aveva fatto ri-
 vere insistenze, abbandonando la soluzione di
 queste due vertenze, conosciute dall'Istituto,

prendendo accordi in tale senso, definirebbe due questioni che si trascinuano da molto tempo.

La stessa questione rimarrebbe però in sospeso nei confronti delle Generali.

A questo riguardo è da asserire che per detta Compagnia i termini di frazionamento sono diversi da quelli dell'Adriatica, sicché, ove non si credesse di accedere alle proposte da quella avanzate ma, per criterio di uniformità, si volesse anche con le Generali adottare una soluzione analoga a quella convenuta con l'Adriatica, converrebbe stabilire di corrispondere la porzione sui $\frac{4}{16}$ dell'addizionale di frazionamento quota parte che rappresenta appunto ciò che dell'interesse di frazionamento rimane quando si ne detraggono gli interessi finanziari valutati sulla base del tasso 3,50% annuo.

Om

E su elementi che le Generali potrebbero fornire sulla frequenza dei due tipi di frazionamento (Semestrale



le e investimenti) si potrebbe per determi-
nare, come per l'Adriatica, una unica
percentuale a forfait da commisurare al
totale incasso dei premi =.

Si fa notare che in sostanza
l'interesse di frazionamento sia dell'una
che dell'altra Compagnia, resta decomposto,
con le considerazioni precedenti, in tre parti,
e cioè una prima parte destinata a
coprire gli interessi finanziari, una sec-
onda parte destinata a coprire un rischio
di morte, ed una terza parte che può con-
cepirsi destinata a coprire maggiori
spese di amministrazione, o finale un
margine atto a dare all'interesse di
frazionamento carattere di un suppli-
mentare premio di tariffa: ed è sulla
seconda e sulla terza parte che colla pro-
posta soluzione si corrisponderebbe la
provvigione.

Si potrebbe discutere l'opportu-
nità di corrispondere la provvigione sul-
la terza delle parti sopra accennate, ma
data l'esiguità della cifra, appare come
niente non sollevare altra questione su-

rica che trascinerrebbe ancora in lungo la vertenza.

11/5/46

Il Comitato preso atto della relazione comunicata dal Direttore Generale lo autorizza a trattare con entrambe le società per risolvere le questioni in base al criterio seguente:

Offrire la provvidenza su tutto l'interesse di frazionamento, con rimborso di provvidione a fine di esercizio, in proporzione della quota parte di interesse di frazionamento che sarà da ritenersi come beneficio finanziario dovuto allo Istituto assicuratore per il ritardo nel pagamento del premio.

Orf

5) Agenzia Generale di Grosseto

Il Direttore Generale riferisce che l'Ispettore Compartimentale car. Parlitz, incaricato di provocare da parte del proprio Nello Coopetti la domanda di prosecuzione della concessione della Agenzia Generale di Grosseto, l'ha rinviata con

suo rapporto dell'8 Maggio, contenente
nel quale ha anche qualche proposta
per la riorganizzazione dell' Agenzia
Generale, fermandosi specialmente sul
nome del signor Giacomo Matera, si-
morante a Firenze, persona adatta e compe-
tente, già Ispettore capo della "Cattolica"
di Verona, e disposto a trasferirsi a Gros-
seto con la famiglia.

Il Comitato Acute presenta
le informazioni favorevoli date dall'Is-
pettore Porlitz, sul signor Giacomo
Matera, e d'avviso che conveniva invitare
senz'altro quest'ultimo a recarsi a Roma,
per arrivare con lui trattative per la
concessione della Agenzia di Grosseto.

4) Transazione della causa Giorgio Levi - Istituto

Il Direttore Generale riferisce che
il Barone Giorgio Levi, assicurato con po-
lizza della Compagnia New York, si-
gnificata il 3 novembre 1894 per il capi-
tale di L. 100.000, con un premio vita

legio di L. 3910 e con un periodo di accumulazione di 20 anni, non essendo stato soddisfatto della riduzione sul premio del 10% consentita negli in corrispondenza della soppressa partecipazione agli utili, intentò, con atto di citazione 19 marzo 1915, causa all'Esibito richiedendo:

a) Una indennizzo per la mancata accumulazione durante i tre anni 1912-1913-1914 in L. 3647,88 e cioè precisamente 3 volte la 1/3 parte di L. 20671, somma liquidatagli dall'Esibito per conto della New York, come quota di riparto degli utili accumulati sul suo contratto al 31 Dicembre 1911.

b) Una riduzione costante sul premio dopo il periodo di accumulazione di 20 anni di L. 838 anziché di L. 391, e cioè precisamente della differenza da lui rilevata in un tariffario della New-York in suo possesso, fra il premio pagato per la sua polizza stipulata con la partecipazione agli utili, e quello che egli avrebbe invece pagato assicurandosi

Chj

nella stessa forma e per lo stesso capitale, ma senza il diritto di partecipare agli utili.

In una conversazione, che ebbi richiese al Direttore Generale il 30 Agosto passato anno, il Barone Levi Sictariano non dispiacente di avere cause contro lo Stato nelle attuali circostanze propose di definire con un bonario accomodamento la sua vertenza contro l'Esibito. E in una lettera successiva al colloquio esponeva il suo punto di vista circa l'accomodamento stesso nei seguenti termini: L'Esibito gli avrebbe dovuto consentire la riduzione annua sul premio in L. 838, ed egli limitava la richiesta dell'indennizzo a L. 431. 95. e cioè per i soli due anni 1913 - 1914.

In una successiva conversazione poi con il Barone Levi, alla quale il Direttore Generale fece assistere i funzionari Amm. Tedeschi e Dr. Pozzi fu fatto presente al Barone Levi che la sua proposta in sostanza, ad eccezione della riduzione dell'indennizzo da

L. 3647, 82 a L. 2431, 98, non variava da quanto egli aveva domandato a mezzo del Mag. Distratto; e che per tale ragione, non sembrava accettabile dal Comitato Penale. La proposta di transazione da lui formulata.

Peraltro, poichè sulle convenienza di un componimento bonario, sempre tale però e nella forma e nella sostanza di non poter costituire precedente da invocarsi a danno dell'Istituto, il parere favorevole del Direttore Generale era confortato da quello di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e dell'attuario Capo, sia per le eventuali conseguenze di un giudizio non favorevole all'Istituto, sia anche per definire una questione da molto tempo in sospeso, il Direttore Generale non ha avuto difficoltà a trattare ancora con il Barone Levi in merito.

Infatti, nell'ultima recente conversazione con lui tenuta, con l'assistenza del Prof. Michel e dell'Avv. Tedeschi, il Barone Levi si è dichiarato disposto, per

Drj



avendo la certezza morale che le precedenti
sue richieste fossero più che colte e giuste,
a ridurre le sue pretese nei seguenti ter-
mini e cioè:

egli limita la richiesta della
riduzione annua sul premio a L. 450
mentre aveva domandato L. 338, e chiede
la corrispondenza per una volta tanto
di L. 2431, 98 contro però il pagamento
da sua parte, per gli anni 1913, 1914
dell'intero premio in L. 3910 non compren-
dendo.

Queste ultime proposte fatte dal
Barone Leri sembrano, al Direttore
Generale, degne di essere prese in con-
siderazione, ed egli le sottopone al Consi-
glio con una modificazione che dice
aver ragione di ritenere sarà accolta dal
Barone Leri, e cioè una riduzione annua
di L. 450 e la corrispondenza, una volta
tanto, della somma di L. 2431, 98 la quale
somma per altro, dato l'obbligo assunto
dal Leri del pagamento integrale del premio
per gli anni 1913 e 1914, si riduce effettiva-
mente a L. 1031, 98.

Il Direttore Generale conclude dicendo che, d'ora in poi il Comitato Permanente si riferisce alla sua proposta, e gli invierà di nuovo il Barone Levi quando gli notizie delle deliberazioni del Comitato ed invitandolo a rilasciare una dichiarazione di senistuga per iscritto.

Dopo di che il Comitato Permanentemente quindichera' delle precise modalita' da compiersi per la definitiva esplanazione della vertenza.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale;

Al

Ritenuta la convenienza di un bonario compimento della vertenza sollevata dal Barone Levi, autorizza il Direttore Generale a trattare con lui, sulla base del pagamento della somma indicata, senza pero' che sia accolta e dichiarata, come ragione di tale pagamento, la motivazione adotta dal Levi medesimo.

8. Tramazione della causa per la polizza Birchi. Il Direttore Generale riferisce che



che il 6 Settembre 1944 si suicidava in Perugia il notaio Giovanni Brizzi ammucato per L. 15.000 a vita intera con una polizza della "Cattolica". Non contenendo la polizza speciali disposizioni per il suicidio, questo rimane disciplinato dall'art. 450 del Codice di Commercio.

Risultava dalle informazioni assunte che il suicidio del Brizzi doveva imputarsi a disastri finanziari per malversazioni da lui compiute a danno della "Accademia Lirica del Teatro Montacchi, di Perugia, della quale egli era cassiere; e che egli avrebbe conservato fino all'ultima sua lucubrazione di mente e ragione esatta delle sue azioni; ed ideò ed attuò il suicidio per non incorrere in disonore e adempiere agli obblighi assunti.

L'Istituto contestò, pertanto il pagamento della somma assicurata, anche di fronte alla assurda tesi sostenuta dall'Amministrazione della detta Accademia, che cioè dovessero applicarsi non le condizioni di polizze della Cattolica, e conseguentemente le norme di legge,

ma le nuove condizioni di polizza adottate dallo Istituto, il quale sarebbe dunque tenuto al pagamento, perché trascorso più di un anno della stipulazione del contratto.

In seguito però nelle nuove del giudizio intentato allo Istituto dagli eredi Brizzi, e dalla Accademia, s'ebbero a prospettare circostanze di fatto e ad esibire documenti atti a provare la involontarietà del suicidio

E le loro ragioni furono pienamente riconosciute dal Tribunale, il quale, con sentenza del 10 Aprile u. s. ha così deciso:

"Accoglie la domanda attrici condannando l'Istituto Nazionale delle assicurazioni di Stato a pagare L. 15.000 spese ed onorari. Clausola, meno per le spese"

Ed ora l'Avvocatura Generale, richiesta del suo padre, ha cominciato di addivenire ad un bonario accomodamento della vertenza, ritenendo assai dubbio l'esito di un giudizio di appello.

Il Comitato sentito la relazione del Direttore Generale e tenute presenti le ragioni e le considerazioni adottate dalla P. Avvocatura Generale Tronale, espresse avviso favorevole alla transazione da questa consigliata.

Gratificazione all' Ispettore conte Correr.

Il Direttore Generale ricorda come la gestione della Agenzia Generale di Venezia sia stata dal 1° di Settembre 1915 condotta provvisoriamente in economia ed affidata all' Ispettore Conte Correr Roberto che ne tiene tutt'ora la reggenza.

Per i primi quattro mesi di reggenza fu accordato al predetto Ispettore un compenso di \$ 400 a titolo di indennità speciale, salvo provvedere per il 1916 qualora la reggenza si fosse prolungata.

Ma fino ad ora nessun determinato è stato adottato, mentre l' Ispettore Correr ha avanzato ripetute

istanze per ottenere un equo compenso che valga ad alliviarne le maggiori spese alle quali egli deve sottostare, per le maggiori responsabilità, derivantigli dalla responsabilità e per i minori introiti conseguibili dalla sua massima inattività a Tenzone, pure conservando egli la responsabilità su tutte le Agenzie del Compartimento.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, lo autorizza ad assegnare all'Ispettore conte Bonzi una gratificazione di lire cinquecento.

Am

10) Polizza Galli Giuseppe - Sovrapremio professionale

Il Direttore Generale, riferisce che il 1° Maggio 1915 l'Agenzia Generale di Aquila presentava all'Istituto una proposta di assicurazione unita per 15.000 con garanzia del rischio di invalidità a favore del sig. Giuseppe Galli, appaltatore di lavori pubblici.

L'Ufficio r. il 27 Maggio comunicava all'Agenzia, che per tale as



assicurazione il premio di sanffe sarebbe stato gravato dai soprappremi per garanzia del rischio di invalidità e per garanzia del rischio professionale entrambi in ragione del 2% del premio. A nome dell'assicurato l'Agenzia rifurte d'aspremiu l'applicazione dei soprappremi; poi dopo lunga corrispondenza con l'Ufficio V, autorizzava finalmente il 20 Luglio 1915 la emissione della polizza coi dovuti soprappremi, riservandosi di cominciare l'assicurato per il debito perfezionamento.

E il 23 Luglio fu emessa la polizza, regolarmente perfezionata dal l'assicurato col pagamento della prima annualità di premio e dei relativi soprappremi.

Piu tardi, il 22 Novembre 1915 l'assicurato rinunciava alla garanzia del rischio di invalidità chiedendo la soppressione del relativo soprappremio; ciò che l'ufficio conchekute fece, emettendo apposito allegato; ed il 15 Febbraio 1916 il Sig. Polli chiedeva inoltre la emissione, sul premio professionale adducendo la ragione

che nella proposta da lui firmata il 19
Maggio 1915 era indicato il solo premio
annuo di L. 581, senza l'aumento di alcun
soprapremio e un impegno di abbandonare
il contratto se la sua richiesta non fosse
stata accolta.

A questo risultato ha condotto
la corrispondenza scambiata sia con l'A-
genzia sia con l'assicurato medesimo per
indurre quest'ultimo a desistere dal suo pro-
posito. È vano è riuscito anche l'intervento
dell'Ispettore Car. Vitari, il quale però è
d'avviso che l'Istituto potrebbe, accordan-
do la richiesta dell'assicurato senza rischio
apprezzabile, poiché egli ha imprese di la-
vori pubblici senza però esporre personal-
mente né a lavori materiali né a sovrappiù
pericolosa.

Orj

Il Comitato subisce le comunicazioni del Diretto-
re Generale, e tenuto presenti le considerazioni dello
Ispettore Vitari, è d'avviso che conviene evitare l'ab-
bandono della polizza delli accordando all'assicurato
l'erogazione del pagamento del soprapremio pro-
fessionale.

Dimissioni dell'impiegato Adolfo Capperoni.

Leute le comunicazioni del Direttore Generale circa le ripetute assenze arbitrarie dall'Ufficio dello Impiegato sig. Adolfo Capperoni, esprime parere favorevole sulla proposta del Direttore Generale medesimo, che il Capperoni sia dichiarato dimissionario a sensi dell'articolo 23 del Regolamento sul personale.

Dopo di ciò il Vice Presidente soglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario

[Signature]

[Signature]